



Comune di Tivoli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con Deliberazione del Commissario Ad
Acta n° 78 del 29.09.1993 e successivamente modifi-
cato con Deliberazione del Commissario Prefettizio
n° 74 del 26.09.1996

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 I PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto ART.59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali".
2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:
 - A) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
 - B) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
 - C) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
 - D) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

ART. 2 FINALITA'

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.
2. L'attività contrattuale del Comune concerne gli appalti, le compravendite, la concessione dei pubblici servizi, le forniture, i trasporti, gli acquisti, gli affitti ed altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'Ente.
3. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione, il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

ART. 3 LA LEGITTIMAZIONE

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

ART. 4
LE RISERVE

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, N.142.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.
3. I servizi che per determinazione dell'Ente debbono farsi economia sono retti da speciale regolamentazione.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

GLI ORGANI ELETTIVI

SEZ. I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5
IL PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE

1. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32 della legge 8 giugno 1990 n.142 e su proposta della Giunta approvare il programma di opere pubbliche, predisposto dall'ufficio tecnico comunale, da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale, gli obiettivi del programma regionale di sviluppo e gli obblighi direttamente derivanti dalla legge.
2. Per ciascuna opera prevista con indicazione dall'ordine di priorità nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
 - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;
 - b) le linee di indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente previste o disponibili nel bilancio per la attuazione del programma.
3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli Uffici competenti.
5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli Uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.
6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui all'Art.5, comma 7°, della Legge N° 142/90.

ART. 6
GLI ATTI FONDAMENTALI

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'Ente le deliberazioni relative a:
 - a) La concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - b) La contrazione di mutui;
 - c) Gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permutazione immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli

stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi.

2) Gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta Comunale.

SEZ. II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 7

GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE

1. La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere espressamente inserite nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

- a) per la progettazione, avvalendosi dell'Ufficio Tecnico Comunale, affidando i relativi incarichi ai singoli dipendenti in qualità di progettisti con apposito atto. Per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'Ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, intesa nel suo complesso anche sotto il profilo della rotazione ed alternanza degli incarichi, la Giunta delibera il conferimento dello incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare.
- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio,
- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'Art 56 della Legge 8 giugno 1990, N° 142;
- d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone lo art. 12, secondo comma, della Legge 3 gennaio 1978, N° 1;
- e) alla nomina delle Commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
- f) alla deliberazione di motivata ammissione o di esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;
- g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
- h) all'approvazione delle perizie di variante degli atti di sottomissione e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
- i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
- l) alla definizione anche in via transattiva delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) necessità di lavori supplementari, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;

b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta, fermo restando le eventuali ulteriori competenze attuative della Giunta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre a mezzo degli Uffici Tecnici Comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio Comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti relativi:

- a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;
- b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, N° 142;
- c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio. o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

- a) la perizia ed il Capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, N° 142;
- c) la deliberazione di aggiudicazione ;
- d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

- a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza superi l'importo di L. 10.000.000;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, N° 142;
- c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

8. Spetta alla Giunta Comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), etc. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Consiglio.

ART. 8
RELAZIONE AL CONSIGLIO

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.
2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

SEZ. III

IL SINDACO

ART. 9
PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI APPALTO

1. Il calendario delle gare di appalto viene stabilito dal Segretario Generale, d'intesa con i responsabili dei Settori.
2. Ogni mese viene, di norma, stabilito il calendario delle gare per le quali sarà pubblicato il relativo bando.
3. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alla gara, il Dirigente competente stabilisce, d'intesa con il Segretario Generale, la data nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla Legge e dal presente regolamento.

ART. 10
SOPRINTENDENZA AGLI UFFICI PREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni trimestre dal responsabile di Settore, entro la fine del mese successivo alla comunicazione di ciascun trimestre in corso l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:
 - a) impresa appaltatrice;
 - b) data del verbale di consegna dei lavori e tempo contrattuale;
 - c) eventuali perizie di variante e suppletive presentate.

2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti esterni che debbono farle pervenire al responsabile del settore entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun trimestre.

ì

Il Sindaco potrà richiedere al responsabile di Settore eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda .

ART. 11 RELAZIONE GENERALE SULLO STATO DEI LAVORI PUBBLICI

1. Il Sindaco, entro gg. 15 dalla ricezione, provvede a trasmettere copia degli elenchi e delle schede di cui al precedente articolo, con le sue eventuali osservazioni:

a) alla Giunta comunale, in relazione alle competenze di amministrazione alla stessa attribuite dall'ordinamento;

b) alla Commissione consiliare competente in materia di opere pubbliche la quale, sulla base dei dati ricevuti, presenta la relazione generale sullo stato dei lavori pubblici in rapporto al programma approvato e di cui all'art. 5. La relazione è iscritta all'o.d.g. della prima riunione utile del Consiglio Comunale e nella stessa discussione nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo di competenza di detto organo.

CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

ART. 12 SOVRINTENDENZA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

1. Il Segretario Comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli Uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:

a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;

b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;

c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;

d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;

e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.

3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.

4. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

ART. 13 L'ATTIVITA' DI ROGITO

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'Ente nello interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'Art.72.

2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPO III

LE COMMISSIONI DI GARA

ART. 14¹

LE COMMISSIONI DI GARA PER LE PROCEDURE DI ASTA PUBBLICA E DI LICITAZIONE PRIVATA

1. Le commissioni di gara per l'espletamento delle procedure di asta pubblica e di licitazione privata sono composte da un presidente e da due commissari e sono costituite con provvedimento del Segretario Generale.

2. Le commissioni sono responsabili esclusivamente degli adempimenti svolti durante la fase di gara e non hanno competenza e sindacato *in merito* agli atti della procedura preparatoria della gara e a quelli della successiva fase di aggiudicazione. Le commissioni deliberano con la presenza di tutti i membri, anche a maggioranza.

3. Le funzioni di presidente possono essere svolte esclusivamente da un dirigente in servizio alle dipendenze dell'ente e vengono attribuite, di norma, al dirigente competente per materia in relazione all'oggetto della gara.

4. Le funzioni di commissario possono essere svolte da dirigenti comunali o da funzionari comunali di qualifica non inferiore alla settima, in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali. I dirigenti nominati commissari possono delegare le funzioni, limitatamente al singolo incarico, ad un dipendente del proprio settore di qualifica non inferiore alla settima, in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali.

5. Ove le valutazioni di spettanza della commissione di gara richiedano particolari e specifiche competenze che non trovano perfetta corrispondenza in quelle proprie dei dirigenti e degli altri funzionari comunali, l'amministrazione, su segnalazione del dirigente competente e con provvedimento motivato,

¹ Articolo così modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 74 del 26.09.1996.

può nominare al posto dei commissari interni degli esperti esterni all'ente di comprovata capacità culturale e professionale.

6. I provvedimenti costitutivi e modificativi delle commissioni di gara sono comunicati senza indugio agli interessati, al Sindaco e all'Assessore competente.

7. Se nello stesso giorno sono indette più gare aventi oggetti di competenza dello stesso settore vengono tutte attribuite ad un'unica commissione di gara.

8. Il presidente attribuisce di norma ad un dipendente del proprio settore le funzioni di segretario verbalizzante della commissione.

9. Il presidente comunica senza indugio al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario Generale, al Dirigente e al Ragioniere Comunale l'esito della gara e invia all'ufficio competente i verbali e gli altri atti di gara.

ART. 15

LE COMMISSIONI PER GLI APPALTI CONCORSO E PER LE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE (REALIZZAZIONE E GESTIONE)

1. La Commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.

2. Essa si compone di:

A) Membri di diritto interni:

a) Dirigente del Settore competente per materia- Presidente;

b) Segretario Comunale;

c) Altro Dirigente comunale in relazione alla specifica natura dell'appalto concorso.

B) Membri tecnici esterni.

a) due membri scelti tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dello appalto concorso o della concessione.

Fungerà da Segretario della Commissione un dipendente di ruolo in servizio presso il Settore competente per materia in relazione alla natura dell'appalto concorso.

2-bis.² Al dirigente comunale di cui al precedente 2° comma, lett. c) del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente 4° comma dell'art. 14.

3. La nomina della Commissione, anche per quanto attiene ai membri tecnici esterni, è di competenza della Giunta comunale.

4. La Commissione, oltre al puntuale rispetto del relativo capitolato, si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.

² Comma inserito con Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 74 del 26.09.1996.

5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.
6. La Commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La Commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.
7. La Commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative, ivi comprese le prescrizioni inerenti eventuali interventi opzionali connesse alla funzionalità dell'opera.
8. Il parere della Commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla Commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.
9. Ai componenti la Commissione, con la sola esclusione del Dirigente con funzioni di Presidente, sarà corrisposto un gettone di presenza, predeterminato sull'ammontare a secondo della complessità dell'appalto concorso. Il gettone sarà altresì corrisposto al dipendente che espleta le funzioni di Segretario. Agli Esperti esterni all'Amministrazione competerà altresì l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 16

LE COMMISSIONI PER GLI APPALTI CONCORSO E PER LE CONCESSIONI DI SERVIZI E FORNITURE

1. La Commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.
2. Essa si compone di:
 - a) Dirigente del Settore competente per materia - Presidente
 - b) Segretario Comunale
 - c) Esperto nella materia specifica dell'appalto-concorso.Le funzioni di Segretario della Commissione saranno espletate da un dipendente di ruolo in servizio presso il Settore competente per materia in relazione alla natura dell'appalto-concorso.
3. La nomina, il funzionamento, la liquidazione dei gettoni di presenza e rimborso spese, nonché le procedure relative all'esito dei lavori della Commissione sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo.

TITOLO III

PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

C A P O I

ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

ART.17

GLI STRUMENTI TECNICI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:
 - a) il progetto generale;
 - b) il progetto di massima; il progetto esecutivo.

ART. 18

I PROGETTI

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:
 - a) progetto generale - si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, etc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;
 - b) progetto di massima - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall'Amministrazione. Esso è obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;
 - c) progetto esecutivo - il progetto esecutivo è lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera e può prescindere, a seconda dei casi, dal progetto generale e da quello di massima. Esso è il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore. Deve peraltro essere articolata negli elaborati complementari indicati nel progetto generale di cui alla precedente lettera a).

ART. 19

ULTERIORI ATTI, STUDI E RICERCHE OGGETTO DI RAPPORTI CONVENZIONALI

1. Possono altresì costituire oggetto di affidamento a professionisti, con apposita convenzione le seguenti progettazioni, studi e ricerche:
 - a) il piano regolatore generale;

- b) le varianti generali del P.R.G.;
- c) gli strumenti urbanistici attuativi;
- d.) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

ART. 20
PRESTAZIONI NON SOGGETTE A CONVENZIONE

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli Artt. 18, 19 e 20 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi, fermo restando l'onere dell'affidamento con formale atto deliberativo e relativo impegno di spesa, anche presunta.
3. Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

CAPO II
COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART.21
LA COMMITTENZA

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, di:
 - a). richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
 - b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;
 - c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

C A P O III

INCARICHI DI PROGETTAZIONE

ART.22 INCARICHI INTERNI

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 18, 19 e 20 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene precisamente indicato il funzionario, incaricato della progettazione e di quant'altro richiesto come precisato al comma precedente, fissa i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art. 2r.
3. Nell'individuare il funzionario titolare dell'incarico, l'Amministrazione si adegua alle sue specifiche funzioni istituzionali. Nei casi di più funzioni istituzionali affidate allo stesso funzionario s'impone il criterio della rilevanza ed urgenza degli adempimenti, fermo restando il principio della prevalenza per far fronte alle progettazioni a mezzo delle strutture interne all'Ente.
4. L'Amministrazione promuove ogni forma d'interazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione, del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.
5. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario comunale assicura il coordinamento fra i funzionari che, ancorché appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.

ART.23 INCARICHI ESTERNI

1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi, purché trattasi di opere, studio o intervento inserito nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 5.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione *in* conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.
3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo articolo 24.

ART.24
INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI SPECIALI

1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione, delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2 Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche i tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.

3. La deliberazione consiliare con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

4. In ogni caso dovranno essere rispettate le particolari prescrizioni normative regolanti. l'attività professionali.

C A P O I V
CONVENZIONI

ART.25
CONDIZIONI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI ESTERNI

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art. 22:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
- e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti degli elaborati;
- i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dell'art. 6 della legge n. 404/1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione di lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffe vigenti.

4. Sia per le parcelle e misure che per quelle a vacazione presentate dai professionisti incaricati, si provvederà alla liquidazione previo parere di congruità del competente ordine professionale.

5. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

ART.26

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.

3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da asservire, occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- f) una quota per spese impreviste.

4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità di legge.

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

C A P O I

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

ART.27

LA DELIBERAZIONE

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art.13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, h. 415.
2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle ore pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale a carattere generale dallo stesso approvato.
3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
 - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
 - b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
 - c) l'impegno della spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento;
 - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le regioni che ne sono alla base;
 - e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.
5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

C A P O II

FORME DI CONTRATTAZIONE

ART. 28

LE GARE - NORME GENERALI

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato

e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni nelle direttive CEE di cui ai decreti legislativi 19/12/1991, N° 406 e 24/7/1992, N° 358, il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:

- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) bando di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) avviso della gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, N° 55, secondo gli allegati al presente regolamento D/I, D/II, D/III;
- c) invito alla gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983 N° 131 ed all'art. 4 del D.M. Tesoro 1 Febbraio 1985.

5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N° 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della Legge 10 dicembre 1981, N° 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto

e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 5 febbraio 1982.

6. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

7. Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio provinciale del Genio civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 marzo 1991, N° 76.

C A P O III

I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

ART.29 IL PROCEDIMENTO

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell' asta.

Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

4. Il bando di gara è redatto dal Settore competente unitamente alla proposta della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e secondo lo schema fissato, in relazione all'importo, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, N° 55, allegato al presente regolamento con le sigle A/I, A/II, A/III. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Dirigente competente per materia e controfirmato dal Segretario Generale.

5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti

di opere pubbliche assoggettati a queste ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. IO gennaio 1991, N°55 ed a quanto dispone l'art. 3 di detto Decreto.

6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, individua le forme di pubblicità facoltativa che il Settore competente provvede ad attuare insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

ART . 30 I METODI

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo e minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
- c) per estinzione di candela vergine;
- d) per pubblico banditore.

2. Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione previsti dall'art. 29 del Decreto Legislativo 19/ /12/1991, N° 406 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono i seguenti:

- a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art. 5 della Legge 2 febbraio 1973, N° 14 (offerta di prezzi);
- b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
- c) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più elementi quale il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire. In tal caso nel Capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine di importanza loro attribuita.

ART. 31 L'ASTA

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.

2. L'asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all'art., 15. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non

siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà alla aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.

3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 30, il Presidente e la commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel Regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, N° 827.

4. Quando l'asta è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 24 della ex legge 8 agosto 1977, N° 584, la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune e le stesse debbono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabilito, in pubblica seduta, il Presidente della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Nelle gare in cui sono state adottate le procedure previste dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 30, il Presidente, dopo la lettura delle offerte, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta comunale per l'aggiudicazione definitiva.

Nel caso che sia stata adottata la procedura di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30, la Commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

Le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla Legge.

C A P O I V

LA LICITAZIONE PRIVATA

ART. 32

DEFINIZIONE E PROCEDIMENTO

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dalla Amministrazione comunale.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione della deliberazione che fissa il metodo di gara ed approvazione del relativo bando di gara;
- b) pubblicazione dell'avviso di gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
- f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

ART. 33
IL BANDO DI GARA

1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto dal Settore competente per materia, con l'osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, N° 55. I contenuti sono stabiliti, in conformità al predetto Decreto ed in relazione all'importo della licitazione, dagli allegati B/I, B/II e B/III al presente Regolamento. Per la redazione del bando di gara a riferimento agli atti preliminari della gara, approvati con deliberazione del competente Organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti Uffici comunali.

2. Il bando di gara è firmato dal Dirigente competente per materia controfirmato dal Segretario Generale.

3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 29 del presente regolamento.

4. La Giunta comunale, tenuto conto che è interesse dell'Ente attivare la più ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare 18 avvisi di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.

5. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dall'Ufficio Económico, a cura del responsabile dello stesso.

6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della Legge 8 ottobre 1984, N° 687. La Giunta comunale autorizza semestralmente un adeguato fondo per le pubblicazioni suddette, sul quale vengono liquidate le spese relative alla pubblicazione.

7. La Giunta comunale stabilisce ogni due anni l'elenco sia dei quotidiani a diffusione nazionale, sia di quelli a diffusione regionale, sui quali vengono effettuate, con criterio di rotazione, le pubblicazioni dei bandi di gara.

8. Il Segretario Generale cura la predisposizione, entro il 15 del mese successivo, l'elenco degli appalti conclusi durante il mese precedente con le seguenti indicazioni:

- oggetto ed importo dell'appalto;
- numero delle ditte partecipanti
- ditta aggiudicataria;
- condizioni di aggiudicazione

e lo trasmette:

- a) al Sindaco;
- b) alla Giunta comunale;
- c) ai Capi Gruppo del Consiglio comunale.

ART. 34
DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2. La domanda deve:

- a) essere redatta in carta da bollo di valore competente ,
- b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece ,
- c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti, il bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.

4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R., indirizzandola al Comune, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.

5. Il termine fissato dal bando per la ricezione dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio.

6. Il competente Ufficio comunale conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, il bollo postale di spedizione ed il timbro o annotazione di ricezione da parte del Comune.

7. L'istruttoria formale delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara, è curato dall'Ufficio competente.

ART. 35
LA PREQUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI

1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata dal Settore competente per materia.

2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, non regolarizzati ai sensi di legge, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.

3. Il Settore competente entro 120 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle richieste di invito a gara, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando e provvede alla deliberazione di ammissione ed esclusione dalla gara e dirama gli inviti di gara.

4. Sia per le Ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, il Settore competente dispone la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 36

LE IMPRESE AMMESSE OD ESCLUSE

1. La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.

2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Dirigente del settore competente per materia al richiedente, a mezzo di raccomandata R.R., da spedirsi entro 10 giorni dalla esecutività ed efficacia della deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

3. I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 1 agosto 1990, n°241.

ART. 37

L'INVITO ALLA LICITAZIONE PRIVATA

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Sono sottoscritti dal Dirigente competente per materia e la loro spedizione avviene, entro 10 giorni dalla esecutività od efficacia della deliberazione di cui all'art. 36.

Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito.

2. Per le licitazioni private soggette alle norme della Legge 2 febbraio 1973, N° 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.

3. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e si intendono liberi, e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onere, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.

4. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.

5. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (ha validità per un anno dalla data di emissione);
- b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente (per le società) dal quale risulti che la Società non si trova in stato di liquidazione, fallimento né ha presentato domanda di concordato e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio ed inoltre siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio),
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio dal quale risulti che q li interventi da affidarsi rientrino tra le previsioni di cui all'oggetto sociale o tra le attività esercitate dalla Ditta partecipante alla gara (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio),
- d) certificato generale del Casellario Giudiziale per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette,
- e) dichiarazione in bollo atte stante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata, di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del Capitolato,
- f) eventuale dichiarazione in bollo delle opere che l'impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della Legge 19 Marzo 1990, N.55,
- g) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 39 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa.
- h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato in possesso nella domanda di ammissione alla gara.

6. Nella lettera di invito dovrà inoltre essere specificato:

- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge,
- b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il Capitolato d'oneri ed i documenti complementari, previa presentazione di richiesta scritta in competente bollo, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
- c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- d) il finanziamento degli interventi con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

7. Anche nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, N. 55. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma è pertanto subordinata a tale disciplina.

ART. 38
RILASCIO COPIE DOCUMENTI TECNICI

- I. Nell'invito alla gara viene precisato l'Ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati indicati nella richiesta presentata per iscritto, viene rilasciata copia di tutti gli atti di gara, previo versamento del rimborso spese fissato con la deliberazione di cui al precedente art. 31.
3. I dipendenti preposti al rilascio delle copie degli atti e quelli che vengono a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma sono vincolati al segreto d'Ufficio e devono dare comunicazione delle Ditte richiedenti esclusivamente al Dirigente, anch'egli vincolato al segreto d'Ufficio.

ART. 39
LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA ED I CONSORZI

1. L'associazione temporanea di impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione" , sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
2. Nei bandi di gara di importo superiore od Inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.
3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata Capo Gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, N° 422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, N° 278 e successive modificazioni. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.
4. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.
5. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee di impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, N° 55.
6. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara, quando si ricorre a trattativa privata, nel Capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta le

quali debbono essere iscritte all' Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

7. L'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea possono associare al tre imprese iscritte all' Albo Nazionale Costruttori, anche se per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest'ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo.

9. Nel rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle Leggi vigenti.

10. In conformità all'art. 19 della Legge 19 marzo 1990, N° 55, è vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo al termine stabilito per la presentazione delle offerte. L'offerta, anche in qualità di capo gruppo, deve essere prodotta da una delle imprese invitate alla gara.

ART. 40 L'OFFERTA

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall' Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. l'offerta è segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e deve inoltre corrispondere al seguenti requisiti:

- a) redatta in carta bollata;
- b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale ;
- c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera di invito per l' ammissione alla gara.

ART. 41
MODALITA' PER L' INVIO DELLE OFFERTE

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R.. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stese siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta della offerta deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta oltre timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
4. Il Settore competente adotterà le opportune misure per mantenere riservato fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

ART. 42
PLURALITA' DI GARE

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a più gare di appalto da effettuarsi nel medesimo giorno è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'orario stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

ART. 43
I METODI DI GARA

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla Legge 2 febbraio 1913. N° 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della Legge 8 ottobre 1984, N° 687 e pertanto come appresso :
 - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a, legge 2 febbraio 1973, N. 14);
 - b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, legge N. 14/1973);
 - c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, legge 14/1973);
 - d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (Articolo 4, Legge N. 14/1973);
 - e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, Legge N. 14/1973).
2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, N. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, legge 8 ottobre 1984, N° 687), salvo diversa specifica previsione dell'invito di gara.

3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche e gli importi di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 19/12/ 1991, N. 406 si svolgeranno con l'osservanza delle modalità complessivamente stabilite dal citato Decreto Legislativo.

4. Alla compilazione della scheda segreta provvederà il Presidente della Commissione di gara, tenuto conto della sua qualità di Dirigente del Settore competente per materia. Qualora la presidenza della Commissione di gara, fosse affidata a Dirigente diverso da quello del Settore competente per materia, il Presidente provvederà alla compilazione delle schede segrete di intesa con il funzionario responsabile medio-tempore del Settore competente per materia.

ART. 44 LE MODALITA' DELLA GARA

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sull'invito alla stessa ed è arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e, di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.

2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al Segretario della Commissione, perché ne sia data successiva notizia normale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione.

La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.

3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al Segretario della Commissione e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.

4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nello invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al Segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 45.

8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dal Segretario, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.

ART. 45 AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale che deve provvedervi entro 10 gg. dalla data in cui si è svolta la gara.

2. L'approvazione della Giunta può essere negata:

a) ancorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;

b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

ART. 46

COMUNICAZIONE ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. Il Dirigente competente per materia comunica, dalla approvazione della aggiudicazione da parte della Giunta comunale e pur in pendenza dell'efficacia della relativa deliberazione entro trenta giorni l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione la documentazione prevista dalla Legge N° 55/1990, salvo esplicita comunicazione e giustificazione per cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario.

Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 47

LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLE GARE

1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della Legge 2 febbraio 1973, N° 14, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché del-

l'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20, legge 19 marzo 1990, N° 55).

ART. 48
NORME DI GARANZIA

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la Segretezza delle offerte.
3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.

C A P O V
L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

ART. 49
DELIBERAZIONE

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi ed ulteriori adempimenti di legge, si fa rinvio al disposto dell'Art. 28.

ART. 50
BANDO, AVVISO ED INVITO ALLA GARA

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, N° 55, secondo gli allegati B/I, 8/II e 8/III. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale .

ART. 51
LE PROCEDURE DI GARA

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 16.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento, fermo restando quanto stabilito dal disciplinare ed invito digara.
4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile può delegare a sottocommissioni interne, formalmente costituite nel proprio seno, la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
5. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
6. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

ART. 52 AGGIUDICAZIONE

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. Qualora l'Amministrazione, tenuto conto del disposto di cui ai precedenti artt. 5 e 28, comma secondo, ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato dalla Giunta con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 8 giugno 1990, N° 142.
3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le risposdenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

C A P O VI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

ART. 53 DELIBERAZIONE

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi ed ulteriori adempimenti di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 28.

2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui al Decreto Legislativo 24/7/1992, N° 358, in quanto applicabili.

ART. 54 FORNITURE DI BENI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.

2. Gli interventi sono individuati dall'Ufficio Economato e dagli altri Uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza, provvedendo, ove necessario, alla redazione di apposita perizia.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del Dirigente responsabile, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del semestre.

4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati dal Dirigente responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

5. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'Ufficio competente redige il capitolato d'onere precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'onere gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. L'Ufficio redige inoltre la perizia della spesa presunta, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, salvo previsione di aggiudicazione anche con offerta in aumento sulla base di effettiva disponibilità finanziaria e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art. 17.

ART. 55 PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'onere e la perizia di spesa, che il Dirigente responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.

2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

ART.56

BANDO DI GARA PER LE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'Articolo 54.

2. Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità mediante la inserzione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per estratto, in almeno due quotidiani a carattere nazionale e .sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione, a condizione che il valore delle forniture, quale risulta dagli atti di cui alla deliberazione, prevista dal precedente articolo e dal primo comma del presente articolo, non sia inferiore alla 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa.

3. Il bando di gara di cui al secondo comma è, altresì, inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità stessa.

4. Per gli importi inferiori alla 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del Bando ai gara all'Albo pretorio del Comune, mentre per importi superiori a L. 50.000.000 si provvede altresì alla affissione dell'avviso di gara nelle apposite plance dislocate nell'intero territorio comunale.

5. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso deve contenere tutti gli elementi rispettivamente previsti dagli Artt. 5 e 6 della Legge 30 marzo 1981, n° 113, ai quali viene fatto esplicito rinvio, a tutti gli effetti di legge.

6. In relazione ai criteri di valutazione ai fini della aggiudicazione di cui al successivo art. 60, i capitoli, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni nei termini di cui all'art. 15 della Legge 30 marzo 1981, n° 113.

ART. 57

L' INVITO ALLA GARA

1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità stessa.

2. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, è fissato in giorni 21 dalla data di cui al comma precedente.

3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le rispettive data di decorrenze hanno inizio dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

4. Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purché conformi alla normativa di cui alla legge 30 marzo 1981, N° 113. In caso di difformità prevale la normativa di cui alla legge N° 113/1981, citata.

ART. 58 LA COMMISSIONE

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissati dall'art. 16,
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta Comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

ART. 59 PROCEDURA DI GARA

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dalla Legge 30 marzo 1981, N° 113, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.
2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.

ART. 60 PARERE DELLA COMMISSIONE ED AGGIUDICAZIONE

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione e relativo schema di contratto, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, N° 142 e di quanto altro dovuto per legge.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento alla legge 30 marzo 1981, N° 113, in generale, ed all'art. 15 della stessa, in particolare.

C A P O VII

LA CONCESSIONE

ART. 61

LA CONCESSIONE DI SOLA COSTRUZIONE

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
2. Il conferimento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso che non abbia dato luogo ad aggiudicazione dei lavori, previo inserimento nel Capitolato Speciale di specifica previsione in tal senso. In casi particolari per esperire lo appalto concorso, l'Amministrazione può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, N° 89/440. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, N° 55, secondo gli allegati al presente regolamento 8/I, 8/II e 8/III.
3. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.
5. Nel capitolato-programma sarà disciplinata l'alta sorveglianza dei lavori da parte del committente.

ART. 62

LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera e relativo servizio oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui ai precedenti Artt. 50 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare

critèri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. lo gennaio 1991,

N° 55, secondo gli allegati al presente regolamento C/I, C/II e C/III. In casi particolari l'Amministrazione, per esperire lo appalto concorso, può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, N° 89/440. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato-programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base suL quali si svolge la gara:

b) Il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato-programma approvato dal Comune;

b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;

c) provvede all'esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica ed il collaudo finale:

d) nel caso che provveda all'esecuzione dei" lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 Marzo 1990, N° 55 e successive modificazioni:

e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato-programma, provvedendo altresì alla costante manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

ART. 63

LA CONCESSIONE DI SERVIZI

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 61 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'Amministrazione comunale concedente.

2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma,1, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per la acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.

3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

C A P O VIII

LA TRATTATIVA PRIVATA

ART. 64

LA TRATTATIVA PRIVATA

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:

- a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta a seguito di duplice esperimento o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;
- c) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell'Art. 2 della Legge 30 marzo 1981, N° 113 e successive modificazioni;
- d) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della Legge 3 gennaio 1918, N° 1 e successive modificazioni;
- e) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
- f) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non render conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;
- g) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;
- h) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

4. In ogni caso dovranno essere puntualmente adempiute le modalità e condizioni stabilite dai Decreti Legislativi 19/12/1991, N° 406 e 24/1/1992, N° 358.

TITOLO V

IL CONTRATTO

C A P O I

ATTI PRELIMINARI

ART. 65 DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. della L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, N° 55 e successive modificazioni.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, N° 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di autocertificazione. prevista dal settimo comma del predetto articolo.

ART. 66

DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, al competente Ufficio.
3. Rientra nella competenza del responsabile dell'Ufficio, la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

ART. 67

CAUZIONE

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.
2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal Capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.

4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.

5. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 68

AUTORRIZZAZIONE ALL ' ACQUISTO DI BENI

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.

2. L'acquisto dei beni immobili è ugualmente soggetto alla autorizzazione prefettizia.

3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

ART. 69

CONTRATTI DI FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della Legge 18 novembre 1923, N° 2440:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

ART. 70

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata dalla legge alla competenza dei dirigenti, eccettuate le convenzioni in materia urbanistica cui provvede il Sindaco a norma dello Statuto comunale.

2. Alla stipulazione dei contratti preceduti da pubblici incanti e da licitazioni private, provvede il dirigente competente per materia.

3. Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalto-concorso, trattativa privata e, quando ammesso, per corrispondenza provvedono i dirigenti dei settori che hanno proposto i provvedimenti deliberativi che trovano conclusione nell'atto negoziale.

4. In caso di assenza od impedimento del Dirigente che deve provvedere alla stipulazione del contratto, la designazione viene fatta dal Segretario comunale.

5. Dovrà procedersi obbligatoriamente alla stipula dei contratti in tutti i casi in cui i lavori o le forniture o i servizi affidati superino nel corso dell'anno l'importo di L. 10.000.000.

ART. 71

L'UFFICIO ROGANTE

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio Contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla Legge.

ART. 72

I DIRITTI DI SEGRETERIA

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio competente. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio stesso.

4. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di Segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.

5. Una quota dei diritti di Segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

ART. 73

L'IMPOSTA DI BOLLO

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, N° 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a Lire 50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a L. 100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

ART. 74
LA REGISTRAZIONE

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

ART. 75
L'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli Artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

TITOLO VI

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

ART. 75
L'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli Artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

TITOLO VI

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

ART. 76
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi, nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. In ogni caso si fa riferimento alla complessiva normativa cui alla Legge 19/3/1990, N° 55.

ART. 77
SUB-APPALTO E COTTIMO

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, N° 55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata dal Dirigente del Settore tecnico-competente, insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal Dirigente del Settore tecnico. I predetti funzionari, a conclusione della istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza; il Settore tecnico predispone altresì la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.
3. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, N° 55 e successive modificazioni nonché delle altre eventualmente proposte dall'Ufficio comunale, a maggiore garanzia dell'Ente.
4. Il mancato rispetto anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

ART. 78
CONSEGNA DEI LAVORI

1. Il competente funzionario tecnico del Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ed eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva, con il consenso dell'impresa.

ART. 79
VARIAZIONI ALL ' OPERA

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.
2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si assume a base l'importo contrattuale.

ART. 80
I TERMINI DI ESECUZIONE

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel Capitolato speciale o nel contratto di appalto.
2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. Il Direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altri simili circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, mentre l'impresa può procedere in tal senso, per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. N° 1063/1962.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto.
5. L'importo della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

ART. 81
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o ad operare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla Direzione dei Lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. N° 350/1895.

ART. 82
MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, N° 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

3. Si applicano le norme di leggi vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, N° 65, convertito con legge 26 aprile 1989, N° 155).

4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, N° 55 convertito dalla Legge 26 aprile 1983, N° 131.

ART. 83 DIREZIONE DEI LAVORI

1. La Direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune per un importo di aggiudicazione fino a L. 100.000.000 è svolta di norma dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per appalti di importo superiore si provvederà di volta in volta con motivato provvedimento.

2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della Direzione dei Lavori.

ART. 84 ALTA VIGILANZA SULLA REALIZZAZIONE DELL' OPERA

1. Per particolari appalti concernenti opere pubbliche di straordinaria rilevanza l'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata. Al riguardo si provvederà al conferimento del relativo incarico con valutazione sui singoli appalti.

ART. 85 CONTABILITA' DEI LAVORI

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore Lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo; i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dell'art. 37, primo comma del R.D. N° 350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della Legge 26 aprile 1983, N° 131.

ART. 86 IL COLLAUDO

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.

2. Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L. 150.000.000. In questo caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori. Per lavori e forniture di importo superiore ma non eccedente 1 miliardo di lire, è facoltà dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, da stabilirsi in occasione del conferimento dei singoli appalti.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il Capitolato Speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

ART. 87 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 88
LA NORMATIVA C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.
3. Compete al Segretario Comunale raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

ART. 89
CONTEMPERAMENTO ALLE NORME DELLA LEGGE 241/1990

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della Legge 8 giugno 1990, N° 142 e dello statuto.
2. Il regolamento di attuazione della Legge N° 241/1990 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 90
ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo Regionale di Controllo.

APPENDICE

ALLEGATO A/I

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex, e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- b) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- e) il termine di esecuzione dell'appalto;
- f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'onere ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta allo appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- k) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- l) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- m) ammissibilità di offerte in aumento;
- n) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- o) ammissione delle imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della C.E.E. alle condizioni previste dagli Articoli 13 e 14 della Legge N° 584 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni;
- p) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- q) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2 bis, comma 2, della Legge 26 aprile 1989, N° 155.

ALLEGATO A/II

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E .C. U . ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi di cui all'Allegato I), ad eccezione di quelle previste alle lettere b) ed o).

ALLEGATO A/III

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando dell'allegato I ad eccezione delle lettere b), l) ed o).

ALLEGATO B/I

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per le licitazioni private e per l'appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q) e s) del precedente bando di gara;
- 2) il criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- 5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;
- 6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del precedente bando di gara.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), p) e r) del precedente bando di gara;
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova ed a completamento delle informazioni fornite.

ALLEGATO B/II

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO-CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per le licitazioni private e l'appalto-concorso il bando deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), c), d), e), i), j), k), m), n), q) ed s) del bando di gara per pubblici incanti nell'allegato I;
- 2) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 3) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, lo indirizzo al quale debbono essere inviate;
- 4) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 5) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché quelli di cui alla lettera l) del bando per pubblici incanti dell'allegato I.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), h), p) e r) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova ed a completamento delle indicazioni fornite.

ALLEGATO B/III

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO-CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

In caso di licitazione privata ed appalto-concorso il bando deve contenere le notizie richieste alle lettere a), c), d), j), k), m), q) e s) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I.

Deve, inoltre, contenere il termine di ricezione delle domande di partecipazione e l'indirizzo al quale debbono inviarsi, nonché il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) tutte le indicazioni del relativo bando di gara;
- 2) le indicazioni di cui alle lettere f), g), n), p) e r) del bando di cui all'allegato I ed i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle gare .

ALLEGATO C/I

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) la data di invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee;
- 3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari; ,
- 6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

ALLEGATO C/II

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIRE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

ALLEGATO C/III

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER GLI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base al quale verrà scelto il concessionario;
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) La percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo presso cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

ALLEGATO D/I

AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), b), c) e d) del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- 3) la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Italiana, presso l'Ente appaltante, etc.).

ALLEGATO D/II

AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E. C. U . ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), c) e d) del bando di cui all'allegato I ovvero, nel caso di concessioni di costruzioni e gestione le notizie di cui ai punti 1), 2),3) e 4) del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- 3) reperibilità del bando in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Regionale, oppure presso l'Ente Appaltante).

ALLEGATO D/III

AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

Per le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di E.C.U. l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale.